Penale Sent. Sez. 1 Num. 30720 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: APRILE STEFANO
Data Udienza: 05/06/2017

SENTENZA

sul conflitto di competenza proposto da:
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nuoro,
contro
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste

Nel procedimento a carico di
Ignazio COCCIU nato a Wiheries (Belgio) il 2 febbraio 1956;
Francesca FLORIS nata a Nuoro il 29 settembre 1973;
Marco DEMURTAS nato a Lanusei il 28 marzo 1985;
Piero Pasquale MUREDDU nato a Orani il 11 luglio 1954

avverso la sentenza del 24 novembre 2015 pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Franca Zacco, che ha concluso per la competenza del GUP del Tribunale di Trieste;
udito il difensore Avv. Roberto Moroni, che ha concluso per la competenza del GUP del Tribunale di Trieste;
Dato atto dell'assenza degli altri difensori.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nuoro ha sollevato conflitto di competenza con l'omologo ufficio di Trieste, che aveva declinato la propria competenza con sentenza del 24 novembre 2015, in relazione a due delitti di cui all'art. 642 cod. pen., concernenti la falsa denuncia di sinistri stradali che non sarebbero mai avvenuti, pur essendo stati regolarmente denunciati con deposito dei moduli C.A.I. (constatazione amichevole di incidente) presso l'agenzia di Nuoro della società assicuratrice ALLIANZ SPA, avente sede in Trieste, competente alla liquidazione.

2. Secondo il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, invece, non sarebbe in contestazione l'esistenza dei sinistri, ma unicamente le modalità di verificazione dei medesimi come descritte nei moduli C.A.I. (constatazione amichevole di incidente); ricorrerebbe, cioè, l'ipotesi della precostituzione di elementi di prova falsi avvenuta in Nuoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che la competenza appartiene al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, cui vanno restituiti gli atti.

2. L'art. 143, d.l.gs 7 settembre 2005, n. 209, sotto la rubrica «denuncia di sinistro», stabilisce: «1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro. 2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso».

Con tale disposizione si è inteso semplificare la procedura di denuncia e liquidazione dei sinistri stradali, attribuendo al modulo C.A.I. (ovvero C.I.D.) la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

duplice valenza di denuncia di sinistro, quando esso è sottoscritto anche solo da uno degli assicurati, e di elemento di prova, quando è sottoscritto da entrambi.

2.1. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio di tale documento è modesto e riguarda, semmai, i soli rapporti tra i danneggiati e non anche nei confronti dell'assicurazione.

Si è, infatti, affermato che «in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio» (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15881 del 25/06/2013 Rv. 626890 - 01).

Più in particolare, si è affermato che «nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice» (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013 Rv. 625437 - 01)

3. Per concludere, quindi, il modulo C.A.I., ancorché sottoscritto da entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, non costituisce un elemento di prova precostituito, nel senso indicato dall'art. 642, comma secondo, cod. pen..

Come correttamente ritenuto dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Nuoro, nel caso oggetto del giudizio, indipendentemente dalla circostanza che siano in discussione l'esistenza del sinistro, le modalità di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

verificazione o la sola entità dei danni, l'elemento su cui poggia l'ipotesi accusatoria è costituito dalla denuncia del sinistro che, almeno in parte, è ritenuta falsa dalla Pubblica accusa, non potendosi qualificare quale elemento di prova precostituito la dichiarazione, eventualmente, falsa contenuta nel modulo C.A.I. sottoscritto da entrambi gli imputati.

La competenza va determinata a favore del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, previo annullamento senza rinvio della sentenza declinatoria della competenza dal medesimo pronunciata in data 24.11.2015.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste del 24.11.2015 e dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 5 giugno 2017.

Il Consigliere estensore
Stefano Aprile

Il Presidente
Domenico Carcano

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
20 GIU 2017
IL CANCELLIERE
Stefania FANELLA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale